



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 13.03.2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI FINALIZZATI A PREVENIRE E LIMITARE EPISODI DI ASSEMBRAMENTO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19.

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45.

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Visto il D.L. del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 1 e 2 comma 1.

Visto il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Visto il D.L. del 14 gennaio 2021 n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 [...]" che ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica sino al 30 aprile 2021.

Dato atto che con D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 il Presidente della Repubblica ha disposto all'art.1 *"l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-*



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibo e bevande, restando esclusi da detti obblighi: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con predetti versino nella stessa incompatibilità”.

Preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri considerata l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento sul territorio nazionale, ha emanato una serie di DPCM.

Considerato che sull'intero territorio nazionale è stato registrato un progressivo aumento di casi di contagio da COVID-19 in misura tale da determinare l'adozione di un ulteriore DPCM in data 2 marzo 2021 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" decorrente dal 6 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021.

Preso atto che con Ordinanza del 9 febbraio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Puglia" il Ministero della Salute ha disposto che "ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, per la Regione Puglia, cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto" portando di fatto la Regione Puglia in "zona gialla".

Preso atto che con Ordinanza del 12 marzo 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Puglia" il Ministero della Salute ha disposto che "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nei rispettivi territori, alla Regione Puglia, si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021" portando di fatto la Regione Puglia in "zona rossa".



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

Preso atto di quanto disposto dall'Ordinanza n. 74 del 10 marzo 2021 del Presidente della Regione Puglia recante "Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-19".

Dato atto che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione è necessario individuare immediatamente delle misure di contenimento atte ad eliminare il pericolo dell'evolversi della situazione epidemiologica anche in virtù dei dati relativi al territorio del Comune di Pulsano.

Considerato che è necessario disciplinare in maniera più incisiva la fruizione degli spazi pubblici aperti della zona marina che sono molto spesso affollati nei giorni festivi e prefestivi, con il forte rischio assembramenti soprattutto nei pressi degli esercizi di ristorazione, che comporta anche la possibilità di consumazione di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica.

Considerato che, ai sensi dell'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco.

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- l'Ordinanza n. 74 del 10 marzo 2021;
- l'Ordinanza del 9 febbraio 2021 del Ministro della Salute;
- l'Ordinanza del 12 marzo 2021 del Ministero della Salute.

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto

ORDINA

per il giorno 14 marzo 2021, su tutto il territorio comunale



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

1. fermo restando l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, è vietato lo stazionamento all'aperto, presso gli spazi antistanti le piazze, le pubbliche vie, le spiagge, il lungomare, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente e se non per usufruire di servizi essenziali;
2. dopo ore 18:00 è vietato lo stazionamento all'aperto, presso gli spazi antistanti le piazze, le pubbliche vie, le spiagge, il lungomare;
3. presso gli esercizi di somministrazione, a partire dalle ore 17.45, deve essere cessata ogni attività di consumazione al tavolo, sia che i tavoli si trovino posizionati all'interno del locale che all'esterno del locale;
4. dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
5. dopo le ore 18,00 è comunque vietato l'asporto di cibi e bevande da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale autorizzati alla somministrazione. Resta fermo il divieto di asporto dopo le 18,00 anche da tutti soggetti che abbiano come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3;
6. entro le ore 18,00 le attrezzature per la consumazione al tavolo (ad esempio tavoli e sedie) devono essere sistemate in modo tale da inibirne la loro fruizione da parte degli avventori;
7. è consentita senza limiti di orario e nel rispetto di tutte le norme per il confezionamento e per il trasporto la ristorazione con consegna a domicilio.

AVVERTE

- La violazione delle misure disposte dalla presente ordinanza viene sanzionata ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020 (ovvero sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000);
- Le presenti disposizioni rimangono efficaci dalla data odierna e sino al 14 marzo 2021.

DISPONE

Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pulsano e che la presente ordinanza venga comunicata:

- Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Pulsano e alla Stazione Carabinieri Pulsano alle quali demanda la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali.



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

-
- Agli esercizi di somministrazione presenti nel territorio del Comune di Pulsano;
 - All'ASL - Dipartimento di Prevenzione di Taranto - U.O.S. Igiene degli ambienti di medicina e di comunità.
 - Alla Prefettura di Taranto.

DEMANDA

Alle forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali.

COMUNICA

Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al TAR. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Il Sindaco

Francesco Lupoli